



& Diritto Avanzato

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Contratto: prevale l'interpretazione letterale

I canoni legali di ermeneutica contrattuale sono governati da un principio di gerarchia - desumibile dal sistema delle stesse regole - in forza del quale i canoni strettamente interpretativi prevalgono su quelli interpretativi-integrativi e ne escludono la concreta operatività, quando l'applicazione degli stessi canoni strettamente interpretativi risulti, da sola, sufficiente per rendere palese la comune intenzione delle parti stipulanti. Nell'ambito dei canoni strettamente interpretativi, poi, risulta prioritario il canone fondato sul significato letterale delle parole.

Tribunale Savona, sentenza del 10.12.2020

...omissis...

Venendo ora a trattare della domanda proposta con il procedimento monitorio dalla C.B. s.r.l. nei confronti della A. s.r.l., il Tribunale, all'esito del giudizio, ritiene di dover propendere per l'ammissibilità nel caso di specie dell'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo proposta da quest'ultima società ai sensi dell'art. 650 c.p.c..

Al riguardo va infatti evidenziato: 1) che secondo il disposto dell'art. 650 c.p.c., "l'intimato può fare opposizione anche dopo scaduto il termine fissato nel decreto, se prova di non averne avuta tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore"; 2) che con sentenza del 20-5-1976, n. 120, la Consulta ha dichiarato l'illegittimità del comma 1 dell'articolo in esame "nella parte in cui non consente l'opposizione tardiva dell'intimato che, pur avendo avuto conoscenza del decreto ingiuntivo, non abbia potuto, per caso fortuito o forza maggiore, fare opposizione entro il termine fissato nel decreto; 3) che secondo l'insegnamento della Suprema Corte e della migliore giurisprudenza di merito, "ai fini dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 650 c.p.c., la forza maggiore ed il caso fortuito si identificano, rispettivamente, in una forza esterna ostativa in modo assoluto ed in un fatto di carattere oggettivo avulso dall'umana volontà e causativo dell'evento per forza propria; (Cassazione civile, sez. III, 24/10/2008, n. 25737); "l'art. 650 c.p.c. consente l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo se si prova di non avere avuto tempestiva conoscenza del decreto stesso, per irregolarità della notifica, per caso fortuito o forza maggiore. Per caso fortuito deve intendersi un fatto oggettivamente avulso dall'umana volontà e causativo dell'evento unicamente per forza propria, nel senso che il fatto non è voluto, né previsto, oppure, se previsto, non è evitabile. La forza maggiore, invece, si identifica in una forza esterna assolutamente ostativa. Non rientra fra questi casi una sindrome depressiva del destinatario del decreto" (Tribunale Como, 18/10/2005); 4) che dalla documentazione versata in atti dalla società attrice in opposizione può essere tratta la prova in ordine alla sussistenza, in capo all'amministratore unico nonché legale rappresentante della A. s.r.l. sig.ra L.E., di un impedimento per causa di forza maggiore (intesa come forza esterna ostativa in modo assoluto) alla tempestiva proposizione dell'opposizione al decreto ingiuntivo nel rispetto dei termini di legge; 5) che in particolare, dall'estratto della cartella clinica rilasciato dall'Ospedale Municipale Polivalente n. 2 di San Pietroburgo prodotto dalla società attrice quale documento n. 14 risulta che l'allora Amministratore Unico e Socio Unico della stessa Sig.ra L.E. è stata ricoverata in data 14.10.2016 presso tale ospedale ed ivi è rimasta degente fino alla dimissione avvenuta in data 12.12.2016 (periodo di degenza che coincide con tutto il periodo di decorrenza del termine di 40 giorni entro il quale la società attrice avrebbe potuto proporre opposizione tempestiva al decreto ingiuntivo de quo), e che in relazione alla stessa è stata emessa la seguente diagnosi: "malattia ipertensiva di III grado, di IV gruppo a rischio, cardiopatia ischemica, angina pectoris sotto sforzo di classe funzionale: II"; 6) che dal medesimo estratto della cartella clinica risulta inoltre che la sig.ra L. è stata ricoverata a causa di un notevole peggioramento delle sue condizioni di salute verificatosi in data 12.10.2016, ovvero sia appena due giorni prima della data in cui è stato poi disposto il ricovero, ed inoltre che è stato ad essa raccomandato il rigoroso rispetto di un regime di rilassamento e di riposo con eliminazione di ogni possibile causa di stress, al fine di evitare il rischio di un repentino peggioramento delle già precarie condizioni di salute ("la paziente è stata ricoverata il 14.10.2016 in regime programmato al fine di effettuare il controllo e la terapia, lamentando i giramenti e mal di testa, il tinnito auricolare, le sensazioni di disturbo dietro lo sterno, l'affanno a seguito di uno sforzo fisico,. In data 12.10.2016 è stata verificata una crisi ipertensiva....la paziente....soffre di malattia ipertensiva dal 2000 approssimativamente. L'attuale peggioramento dello stato nota da circa un mese quando, parallelamente alla destabilizzazione della pressione arteriosa, si sono accentuate le lagnanze del paziente sopraindicate....Raccomandazioni terapeutiche e lavorative: ...rigoroso rispetto del

regime di rilassamento e di riposo, eliminazione di eventuali stati e cause che provochino l'insorgere delle situazioni di stress per escludere il rischio dell'aumento della PA con il possibile sviluppo della crisi ipertonica, durante almeno 3 mesi dal giorno della dimissione"); 7) che dalle certificazioni rilasciate dal medico curante della Sig.ra L. (la Dott.ssa E.I. N. dell'Ospedale Polivalente Comunale n. 2 di San Pietroburgo) e prodotte dall'attrice quali docc. nn. 17 e 18 risulta inoltre che nel corso della degenza ospedaliera è stato disposto nei confronti della paziente il divieto assoluto di contatti con terzi soggetti, proprio al fine di evitare il pericolo che la stessa potesse essere sottoposta a situazioni di stress e dunque al rischio di repentini peggioramenti delle già precarie condizioni di salute (cfr le certificazioni, ed in particolare quella rilasciata in data 30.5.2018 ove si legge: "la paziente L.E. nata il (...) è stata ricoverata il 14.10.2016 (e dimessa il 12.12.2016) nell'Ospedale Multidisciplinare Municipale n. 2 della città di San Pietroburgo, in Russia, in una grave condizione di salute sorta in un contesto della crisi ipertensiva subita il 12.10.2016, che ha causato un aumento della pressione sanguigna della paziente fino a 100/110 mmhg con un significativo deterioramento dello stato di salute sotto forma di vertigini, mal di testa, tinnito, dolore al petto, mancanza di respiro sotto lo sforzo e lo stress, sonnolenza, ed è stata esaminata ed ha ricevuto un trattamento, che oltre ad agenti farmacologici includeva riposo assoluto, con un divieto assoluto di qualsiasi attività e qualsiasi carico, sia fisico che morale, con una assenza assoluta di contatti con terzi, fino alla dimissione dall'ospedale. Dopo la dimissione dall'ospedale per i prossimi tre mesi, la paziente, dato il suo stato di salute, ha ricevuto la terapia farmacologica in modalità di monitoraggio cardiaco, osservando rigorosamente il regime di riposo fisico e relax, eliminando qualsiasi stato e condizioni che possono causare le situazioni di stress, allo scopo di eliminare il rischio di aumento della pressione sanguigna con possibile sviluppo di crisi ipertensive ancora una volta, escludendo categoricamente e completamente i stimoli irritanti dell'ambiente esterno"; 8) che secondo l'insegnamento della Suprema Corte, "il certificato medico rilasciato presso una struttura pubblica ospedaliera è atto pubblico assistito da fede privilegiata e, come tale, fa piena prova sino a querela di falso della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato, delle dichiarazioni rese al medesimo, e degli altri fatti da questi compiuti o che questi attestati avvenuti in sua presenza" (Cassazione civile, sez. III, 24/09/2015, n. 18868); 9) che - considerata la precarietà delle condizioni di salute in cui versava la Sig.ra L. nel periodo di decorrenza del termine per l'impugnazione tempestiva del decreto ingiuntivo de quo, e considerato inoltre il divieto di contatto con terzi soggetti cui essa è stata sottoposta nel medesimo periodo dai sanitari dell'Ospedale Municipale di San Pietroburgo ove essa era ricoverata - va ritenuto verosimile che nel caso di specie essa non abbia avuto la possibilità di essere informata circa la notifica del ricorso per decreto ingiuntivo e la pendenza del termine per la sua impugnazione; 10) che comunque, anche ove essa avesse avuto la possibilità di superare il divieto di contatto con terzi impostole dai medici del detto ospedale e di acquisire conoscenza della notifica del decreto ingiuntivo de quo, è verosimile che essa non avrebbe in ogni caso avuto la possibilità - senza mettere a serio rischio la propria salute e conseguentemente la propria incolumità - di svolgere tutte le attività necessarie per la proposizione tempestiva dell'opposizione al decreto ingiuntivo medesimo; 11) che è inoltre verosimile che a tale tempestiva opposizione del decreto ingiuntivo essa non avrebbe potuto provvedere neanche attraverso la nomina di altro amministratore societario e/o di un procuratore, e ciò in quanto tale modus procedendi avrebbe comunque richiesto, da parte sua, l'espletamento di una complessa attività preparatoria - necessaria per il pieno esercizio del proprio diritto di difesa ai sensi dell'art. 24 della Costituzione, come, ad esempio, l'esame del ricorso per decreto ingiuntivo de quo e della documentazione ad esso allegata, la valutazione circa la fondatezza o meno delle doglianze della controparte, la conseguente successiva trasmissione al nuovo amministratore e/o al procuratore di tutte le informazioni in suo possesso circa l'andamento del rapporto contrattuale con la

controparte e circa le argomentazioni da svolgere a fini difensivi, etc -, attività preparatoria che avrebbe costituito per essa fonte di grave stress, come tale evidentemente del tutto incompatibile con le sue precarie condizioni di salute.

Sulla base di tali assunti e considerazioni va pertanto ritenuta sussistente, nel caso di specie, quella forza esterna ostativa tale da precludere in modo assoluto all'amministratrice della A. s.r.l. la possibilità di prendere conoscenza dell'emissione e della notifica, nei confronti della società, del decreto ingiuntivo de quo e/o comunque la possibilità per la stessa di svolgere le attività necessarie per la proposizione dell'opposizione tempestiva al decreto ingiuntivo medesimo, con conseguente ammissibilità dell'opposizione tardiva al decreto ai sensi dell'art. 650 c.p.c..

Ciò premesso, e venendo ora all'esame del merito della controversia, deve propendersi per la fondatezza dell'eccezione di difetto di competenza di questo Tribunale a decidere della presente controversia sollevata dalla A. s.r.l. sulla base della sussistenza di clausola di compromesso arbitrale stipulata dalle parti in relazione alle controversie che avessero potuto sorgere tra di esse con riferimento all'esecuzione del contratto d'appalto de quo.

Al riguardo va infatti evidenziato: 1) che nel contratto preliminare di compravendita in atti stipulato in data 12.7.2013, all'art. 7, è stato espressamente pattuito che il contratto di appalto per cui è causa sarebbe stato regolato dall'atto allegato al contratto preliminare medesimo sotto la lettera "G" (cfr l'art. 7, ove si legge: "...le parti convengono che il contratto di appalto venga regolamentato dalle clausole contenute nel documento che a quest'atto si allega sotto la lettera "G""); 2) che secondo il disposto dell'art. 22 dell'allegato "G" testè menzionato le parti hanno espressamente stabilito quanto segue: "qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti in ordine alla validità, all'interpretazione, all'esecuzione del presente contratto, sarà devoluta ad un collegio di tre Arbitri Irrituali che decideranno secondo equità...."; 3) che tale allegato "G" è stato poi richiamato anche nel contratto definitivo di compravendita stipulato dalle parti in data 7.5.2014, il cui articolo 9, denominato "appalto delle opere di ristrutturazione", espressamente recita: "...le parti fanno espresso riferimento al contratto di appalto di cui all'art. 7 del preliminare a mio rogito del (...), richiamato nelle premesse. Detto articolo deve qui intendersi integralmente riprodotto, sia per quanto attiene le clausole che regolano il contratto di appalto (allegato "G" del citato preliminare), sia per quanto attiene il corrispettivo dell'appalto...."; 4) che non può in alcun modo ritenersi che l'allegato "G" in esame sia stato considerato dalle parti come una mera bozza di accordo anziché come un vero e proprio contratto d'appalto già immediatamente efficace e vincolante tra di esse, e ciò in quanto, come risulta chiaramente dal tenore dell'art. 9 del contratto definitivo di vendita testè riportato, le sue clausole sono state dalle parti espressamente definite come pienamente operative ed efficaci ai fini della disciplina del rapporto d'appalto de quo; 5) che l'art. 22 dell'allegato "G" in esame non contiene alcuna limitazione della competenza arbitrale per quanto riguarda le cause di opposizione a decreto ingiuntivo, e deve pertanto considerarsi - anche per il suo carattere evidentemente onnicomprensivo - pienamente efficace e pienamente applicabile anche alla controversia portata all'esame di questo Tribunale; 6) che - con riferimento alle ulteriori deduzioni difensive svolte dalla convenuta in opposizione nei propri atti difensivi - va rilevato che l'estrema chiarezza del testo della clausola compromissoria di cui al citato art. 22 dell'allegato "G" in esame impone di far prevalere nella sua interpretazione, tra tutti i criteri interpretativi dettati dal codice civile, quello dell'interpretazione letterale sulla base del noto principio interpretativo "in claris non fit interpretatio" (cfr sul punto Cassazione civile, sez. III, 11/03/2014, n. 5595: "i canoni legali di ermeneutica contrattuale sono governati da un principio di gerarchia - desumibile dal sistema delle stesse regole - in forza del quale i canoni strettamente

interpretativi prevalgono su quelli interpretativi-integrativi e ne escludono la concreta operatività, quando l'applicazione degli stessi canoni strettamente interpretativi risulti, da sola, sufficiente per rendere palese la comune intenzione delle parti stipulanti. Nell'ambito dei canoni strettamente interpretativi, poi, risulta prioritario il canone fondato sul significato letterale delle parole").

Sulla base di tali assunti va pertanto riconosciuta la sussistenza della competenza a decidere della presente controversia in capo al Collegio Arbitrale, con conseguente necessità di revocare il decreto ingiuntivo per cui è causa anche nei confronti della A. s.r.l..

Per gli stessi motivi testè evidenziati deve infine essere rilevata l'incompetenza di questo Tribunale - stante anche in questo caso la sussistenza della competenza del Collegio Arbitrale - a decidere delle ulteriori domande proposte in via subordinata ed in via riconvenzionale dalle attrici (ovverosia delle seguenti domande: "– nel merito ed in via subordinata, nel denegato caso in cui fosse accertata la debenza da parte di Azzzz., anche in solido con la Sig.ra Izzzzzz., nei confronti di zzzz di un importo meglio visto in corso di causa per i titoli da quest'ultima Società azionati, accertare e dichiarare la compensazione di tale debito con quanto accertato e dichiarato dovuto da xxxx. a titolo di restituzione dell'acconto pagato in data 22.04.2014, nella misura che sarà meglio vista ed accertata in corso di causa, e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o inefficace e/o revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 1091 emesso dal Tribunale di Savona il 18.10.2016 nei di lei confronti; – in via riconvenzionale, accertare e dichiarare che Czzzzzz.l. l'importo nella misura che sarà meglio vista ed accertata in corso di causa, per i motivi di cui in narrativa, e, per l'effetto, condannare la predetta a restituire e pagare in favore di zzzz il detto importo, oltre agli interessi ed agli accessori di legge"); anche in questo caso, infatti, si tratta con ogni evidenza di domande pienamente rientranti nell'ambito di applicazione del citato art. 22 dell'allegato "G".

Stante l'esito della causa, e considerate le peculiarità della controversia portata all'esame di questo Tribunale, devono ritenersi sussistenti giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e conclusione disattesa:

1. rigetta le domande proposte dalla convenuta in opposizione ccccccc.l. nei confronti di S.I., e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo per cui è causa emesso da questo Tribunale in data 18.10.2016 (depositato in pari data);

2. dichiara la propria incompetenza a decidere della controversia tra l'attrice in opposizione xxxxxx e la convenuta in opposizione xxxxx stante la competenza del Collegio Arbitrale, e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo per cui è causa emesso da questo Tribunale in data 18.10.2016 (depositato in pari data);

3. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Savona, il 9 dicembre 2020.

Depositata in Cancelleria il 10 dicembre 2020.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Ilaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalò (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**

